I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2007/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che determina, per la campagna viticola 1981/1982, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e, in deroga al regolamento (CEE) n. 349/79, l'importo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione [3], il Consiglio fissa, per ciascuna campagna viticola, il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche e il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione ;

considerando che il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche deve situarsi, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 349/79, fra il 30 % e il 40 % del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I, applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1981 ; che pur rimanendo nei limiti suindicati questo prezzo deve essere fissato tenendo presente, da un lato, la necessità di assicurarsi che tutti i produttori adempiano l'obbligo di procedere alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e tenendo conto, dall'altro, del livello del prezzo dell'alcole di vino sul mercato ;

considerando che, in sede di fissazione del prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79, si deve tener conto in modo forfettario dei criteri previsti dal medesimo articolo ; che, invece, per la fissazione dei prezzi di cui al terzo comma dello stesso paragrafo, si deve tener conto delle spese diverse a seconda dell'origine dell'alcole fornito ; che tutti i prezzi si applicano, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 349/79, ad un alcole avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 92 % vol ;

considerando che in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 6 de regolamento (CEE) n. 337/79, l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 349/79 prevede che la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, alle spese a carico degli organismi d'intervento, è limitata alle perdite subite da tali organismi e non può comunque eccedere un importo massimo ; che dall'esperienza acquisita è risultato che l'applicazione di tale sistema dà luogo a difficoltà di natura amministrativa e contabile per gli organismi d'intervento interessati ; che, d'altra parte, le perdite subite dai suddetti organismi sono costantemente superiori alla partecipazione finanziaria del FEAOG ; che, onde eliminare le summenzionate difficoltà, è opportuno tener conto della soluzione prevista dall'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1991/80 [5], nell'ambito delle distillazioni di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, e fissare quindi un importo forfettario per ettolitro di alcole puro preso in consegna, da versare agli organismi d'intervento indipendentemente dalle loro perdite ; che, a tale scopo, è necessario derogare all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 349/79 ;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 84.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.
(5) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 8.

considerando che l'importo della partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, deve essere fissato tenendo conto della situazione sul mercato dell'alcole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna viticola 1981/1982 sono fissati a :

— 0,89 ECU % vol di alcole per ettolitro il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche ;

— 1,40 ECU % vol di alcole per ettolitro il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 349/79 ;

— 1,50 ECU % vol di alcole per ettolitro il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche provenienti da vinacce, di cui al terzo comma dello stesso paragrafo ;

— 1,30 ECU % vol di alcole per ettolitro il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche provenienti da vini, di cui al terzo comma dello stesso paragrafo ;

— 1,30 ECU % vol di alcole per ettolitro il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche provenienti da fecce, di cui al terzo comma dello stesso paragrafo.

2. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 349/79, l'importo della partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese a carico degli organismi d'intervento, è fissato, per la stessa campagna, a 0,37 ECU % vol di alcole per ettolitro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON